



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 18 del 27/08/2016 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Forno Maria del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso in appello alla sentenza n. 213/2015 emessa dal Tribunale di Enna – Sez. Lavoro in data 22/04/2015, promosso dal Sig. Costa Ezio.

L'anno duemilasedici addì Ventisette del mese di Agosto alle ore 11,00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

| | | |
|------------|----------|----------------------|
| Accardi | Fabio | Sindaco - Presidente |
| Nicolosi | Giovanni | Vice Sindaco |
| Pace | Vincenzo | Assessore |
| Faraci | Valerio | Assessore |
| Puzzangara | Lavinia | Assessore |

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dott. Giuseppe Ricca**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Forno Maria del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso in appello alla sentenza n. 213/2015 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro in data 22/04/2015, promosso dal Sig. Costa Ezio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato ricorso in appello avverso la Sentenza n. 213 del 22/04/2015 del Tribunale di Enna - sez. Lavoro, resa inter partes nel giudizio n. 338/09 R.G., notificata al Comune di Barrafranca e, per esso, al suo procuratore costituito nel primo grado di giudizio, Avv. Maria Forno, a mezzo posta, con la quale l'appellante, sig. Costa Ezio, nato a Barrafranca il 19/4/1968 ed ivi residente in Via Canale, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lo Monaco e con lui elettivamente domiciliato a Caltanissetta nel viale della Regione n. 172, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Balistreri, in virtù di procura a margine del ricorso, chiede che l'adita Corte d'Appello, Sez. Lavoro voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle conclusioni in ricorso specificate;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare gli interessi del Comune, procedendo all'affidamento di un incarico legale per la difesa dell'Ente avverso il sopra citato ricorso in appello;

Preso atto che l'Avv. Forno Maria, del Foro di Enna, in qualità di procuratore del Comune di Barrafranca nel precedente grado del giudizio, ha dato la propria disponibilità per la costituzione di parte civile dell'Ente, per un onorario complessivo di € 5000,00, comprensivo di spese generali, c.p.a e iva come per legge e ritenuta d'acconto;

Considerata la convenienza che deriva all'Ente, affidando l'incarico della difesa al predetto Avvocato, che, tra l'altro, già conosce la materia del contendere;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire l'incarico all'Avv. Forno Maria, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso in appello alla sentenza n. 213/2015 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro in data 22/04/2015, promosso dal Sig. Costa Ezio, la cui udienza è stata fissata dinanzi al Collegio per il giorno 07/12/2016, alle ore 09,00 e seguenti.

Barrafranca, li _____

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Ann. Maria Protagora

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

_____ 10-08-2016
Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere *sonda* ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 10.08.2016

IMP. PROV. N. 169
DEL 30-08-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire l'incarico all'Avv. Forno Maria del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso in appello alla sentenza n. 213/2015 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro in data 22/04/2015, promosso dal Sig. Costa Ezio la cui udienza è stata fissata dinanzi al Collegio per il giorno 07/12/2016, alle ore 09,00 e seguenti;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 5.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A., IVA e ritenuta d'acconto;
3. di impegnare la somma di € 5.000,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art.250, comma 1, del D. Lgs 267/2000, al fine di evitare ulteriori gravi danni che potrebbero derivare dalla mancata costituzione in giudizio, atteso che l'appello potrebbe, in assenza di difesa, ribaltare l'esito positivo del 1° grado;
4. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
5. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
6. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

**) dichiarazione in via esecutiva*

R

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Prof. Giovanni Nicolosi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Ricca

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. Forno Maria, nata a Leonforte (EN) il 17/4/1963, del Foro di Enna, con studio a Enna in Corso Sicilia, 139 – Codice Fiscale: FRN MRA 63D57E536W,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. _____ del _____, ha deliberato di resistere al ricorso in appello alla sentenza n. 213/2015 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro in data 22/04/2015, promosso dal Sig. Costa Ezio e, conseguentemente, ha designato l'Avv. Maria Forno, sopra meglio generalizzata, quale Legale al quale affidare l'incarico per far valere le ragioni dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa dell'Ente avverso il ricorso alla sentenza n. 213/2015 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro in data 22/04/2015, promosso dal Sig. Costa Ezio e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € _____.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente

rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di fattura elettronica. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____



Costa Ezio

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO
RICORSO IN APPELLO

AVV. Giuseppe Lo Monaco
Via Ciulla, 168
94012 Barrafranca
☎ 0934.468502
e/o
Avv. Giuseppe Balistreri
Viale della Regione, 172
93100 Caltanissetta

Per COSTA EZIO, nato a Barrafranca il 19.04.1968 ed ivi residente in via Canale n. 22 (C.F.: CSTZE168D19A676M), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Monaco e, con lui, elettivamente domiciliato a Caltanissetta nel viale della Regione n. 172 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Balistreri, in virtù di procura a margine del presente ricorso, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche a mezzo telefax al numero 0934/468502 ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it

Costa Ezio
Nominò e sostituisco mio speciale procuratore e difensore l'Avv. Giuseppe Lo Monaco, al quale conferisco ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di appellare la sentenza n. 213 del 22.04.2015 del Tribunale di Enna, nominare sostituti, transigere e conciliare la lite

- APPELLANTE -

CONTRO

COMUNE DI BARRAFRANCA (C.F. 80003210863), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dall'avv. M. Forno ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima in Enna, Corso Sicilia, n. 139

Inoltre, reso edotto ed informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/2003 e che il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, presto totale consenso, giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, nonché alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato addi conterito.

- APPELLATO -

AVVERSO

la sentenza n. 213 del 22.04.2015 del Tribunale di Enna, sezione monocratica del lavoro, resa *inter partes* nel giudizio n. 338/09 R.G., non notificata.

FATTO

I. Con provvedimento del 24.5.1993 il Presidente del Tribunale di Enna (**doc. n. 2 fasc. di parte di prime cure**), previo parere espresso dal Comune di Barrafranca con deliberazione G.M. n. 28 del 04.02.1993 (**doc. n. 1 fasc. di parte di prime cure**), autorizzava il sig. Costa Ezio a svolgere, quale soggetto non dipendente di ruolo dello stesso ente, le funzioni di messo presso il locale Ufficio di conciliazione, mansioni che sono state espletate di fatto in via continuativa e a tempo pieno con decorrenza dal 03.06.1993 (dal 30.12.1999 quale messo presso l'istituito Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca), per come risulta dal verbale

Eleggo, con lui, domicilio in Caltanissetta, viale della Regione n. 172, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Balistreri

Costa Ezio

Vera ed autentica la superiore firma.

Avv. Giuseppe Lo Monaco

Giuseppe Lo Monaco

di prestazione del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni (doc. n. 3 fase. di parte di prime cure), e fino al 10.04.2003, data questa a partire dalla quale è stato assunto in ruolo alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

2. Con ricorso depositato il 30.04.2009, il sig. Costa Ezio adiva il Tribunale di Enna, sezione del lavoro, affinché fosse accertata – previa eventuale escussione dei testi ivi indicati - la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultimo ed il Comune di Barrafranca dal 03.06.1993 al 10.04.2003 con conseguente condanna del Comune di Barrafranca al pagamento in favore del sig. Costa di una somma di denaro pari alla differenza fra il trattamento economico mensile attribuito, negli anni, ai messi notificatori dipendenti comunali (incluse l'indennità integrativa speciale e l'aggiunta familiare) e l'ammontare dei diritti di notificazione percepiti mensilmente dal medesimo, così come documentati nel registro dell'Ufficio di conciliazione e nel registro dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, corrispondendogli, in ogni caso, quella somma di danaro che sarà ritenuta di giustizia ex art. 36 Cost., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, condannando, altresì, l'amministrazione comunale intimata alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del medesimo presso i competenti Istituti.

3. Con memoria difensiva depositata il 05.01.2010 si costituiva in detto giudizio il Comune di Barrafranca, il quale nulla obiettava nel merito sul ricorso ma si limitava ad eccepire il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e l'avvenuta prescrizione quinquennale.

4. Dopo differenti rinvii per bonario componimento della vertenza nel corso dei quali numerosi si era addivenuti ad un accordo transattivo che poi non si perfezionò per mancanza di copertura finanziaria da parte del Comune, con ordinanza del 17.2.2015 il Tribunale di Enna, ritenuto che "le contestazioni operate dal resistente sono formulate in punto di diritto e non in punto di fatto in relazione alla specifica attività svolta dal ricorrente, ritenendo irrilevanti le richieste istruttorie formulate, fissava l'udienza di discussione del 08.04.2015.

5. All'esito dell'udienza del 22.4.2015, cui era stata rinviata l'udienza del

08.04.2015, con sentenza n. 213 di pari data il Tribunale di Enna dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del G.A. per le pretese creditorie antecedenti al 30.06.1998, mentre rigettava le altre domande per intervenuta prescrizione, condannando il sig. Costa alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 2.008,00, oltre spese gen. ed accessori di legge, in favore del Comune di Barrafranca.

Orbene, tale sentenza è integralmente errata ed ingiusta, per cui se ne chiede la riforma per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1 -

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 69, CO. 7, DEL D. LGS. 30.3.2001, N. 165 ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 111, COMMI 1 E 2, COST. - MOTIVAZIONE ERRATA, CONTRADDITTORIA E APODITTICA.

S'impugna la sentenza n. 213 del 22.04.2015 del Tribunale di Enna nella parte (dal rigo 7 di pag. 2 al rigo 23 di pag. 5) in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del giudice amministrativo per le pretese antecedenti al 30.06.1998".

Il Tribunale di Enna, infatti, dopo aver passato sinteticamente in rassegna tre diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dell'art. 69, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 ed averli criticati, ha in sostanza aderito all'indirizzo giurisprudenziale del c.d. frazionamento in base al quale la giurisdizione non può che essere attribuita tra giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva e giudice ordinario in relazione ai due diversi periodi, sicché per le pretese antecedenti al 30.6.1998 la giurisdizione è attribuita al G.A., sempre che la relativa azione sia stata proposta entro il 15.9.2000, mentre per il periodo successivo la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dovendosi fare riferimento al fatto storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali. Secondo il Tribunale di Enna, che ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale del sostanziale frazionamento della giurisdizione

(cfr. Cass. SS.UU., 17.6.2002, n. 8700 e 4.7.2002, n. 9690), una diversa interpretazione dell'art. 69, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 (ovverosia l'attribuzione al G.O. anche delle controversie relative a questioni antecedenti al 30.6.1998) "cozza palesemente con il primo periodo dell'art. 69, comma 7, che ribadisce espressamente che la devoluzione all'a.g.o. opera solo per le controversie relative a questioni posteriori al suddetto termine di legge. Così interpretato, insomma, il secondo periodo del comma citato darebbe vita ad una norma autocontraddittoria e, per di più, in contrasto con l'art. 76 Cost., dal momento che risulterebbe emanata in violazione del principio fissato nell'art. 11 comma 4 lett. a e g della legge n. 59 del 1997, secondo il quale la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione avviene in concomitanza con l'estensione a questi ultimi delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa.

a Per contro, la terza tesi prospettata – e fatta propria dalla Cassazione – sembra meglio accordarsi con la ratio dell'art. 69 che – indubbiamente – è quella di evitare che il giudice ordinario venga onerato della piena, ancora latente, delle contenzioso del pubblico impiego ante privatizzazione.

Nell'aderire con convinzione alla tesi da ultimo citata, basti solo aggiungere, sotto questo profilo, alle considerazioni che precedono, che la prima delle tesi su esposte vanificherebbe, di fatto, la previsione della decadenza, dal momento che, se fosse vero che dopo il 15 settembre 2000 la giurisdizione del giudice ordinario si è espansa anche sul contenzioso sul pubblico pregresso, non si capirebbe da cosa il pubblico dipendente sarebbe decaduto: consentendosi al lavoratore, decaduto dal diritto di proporre l'azione davanti al giudice amministrativo, di proporla nuovamente davanti al giudice ordinario si finirebbe per neutralizzare di fatto l'operatività del termine di decadenza previsto dalla legge".

Orbene, la sentenza in parte qua impugnata è errata, in contrasto con l'art. 69, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001, anche in relazione agli artt. 24 (effettività della tutela giurisdizionale) e 111, commi 1 e 2, Cost. (giusto processo e ragionevole durata

dello stesso), e frutto di una svolta dell'orientamento pacifico ed incontrastato che è stato reso sul punto dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con differenti sentenze rese a partire dal 2012 che rappresentano un vero e proprio parziale *revirement* rispetto a quello fatto proprio dal primo giudice.

Nel corso dell'anno 2012, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, interpretando l'art. 69, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 nella prospettiva di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale in ossequio all'art. 24 Cost., ha raggiunto un approdo che, nei casi in cui una parte della fattispecie si sia svolta prima ed una parte dopo il 30.6.1998, supera del tutto il frazionamento di giurisdizione, acriticamente applicato dal Tribunale di Enna nel caso di specie, sottolineando il carattere residuale della giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo questo nuovo orientamento *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994)"* (Cass. Civ., SS.UU., 01.03.2012, n. 3183).

L'aspetto innovativo di tale sentenza risiede nell'esportazione della logica di giudizio ispirata alla concentrazione e all'effettività della tutela dalla fattispecie dell'illecito permanente ad ogni altra fattispecie di durata, qualificata da

sostanziale unitarietà (si trattava dell'omesso versamento dell'indennità per abbigliamento di servizio, componente accessoria della retribuzione di autisti e messi comunali). Il fuoco dell'analisi si trasferisce dalla struttura permanente della fattispecie alla natura unitaria della questione, con la finalità di evitare, ogni volta che sia possibile, la segmentazione giurisdizionale, posto che "L'esigenza di scongiurare un'evenienza del genere, che non tocca soltanto all'attore, ma pure al convenuto, esponendolo al rischio di maggiori esborsi, altrimenti inutili, ricorre anche nel caso di specie, nel quale i ricorrenti hanno lamentato un solo tipo d'inadempimento, che pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti, ma dall'applicazione di un identico principio, valido sia per il periodo precedente, che per quello successivo al 30 giugno 1998".

Un passaggio cruciale della motivazione definisce le ragioni sistematiche per le quali l'unificazione della tutela – ove praticabile – debba avvenire presso il giudice ordinario. Per vero, nulla imporrebbe, sul piano logico, una concentrazione unidirezionale, esclusivamente orientata, cioè, nel senso della giurisdizione ordinaria. Ricorre, tuttavia, un forte argomento teleologico, correlato allo spirito della privatizzazione: "la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato ha costituito, nelle intenzioni del legislatore, un'ipotesi assolutamente eccezionale, che impone di leggere la norma in chiave restrittiva".

L'eccezionalità della giurisdizione amministrativa nell'ambito del pubblico impiego privatizzato conferisce alla giurisdizione ordinaria una *vis attractiva* per la cognizione di ogni fattispecie sostanzialmente unitaria, a prescindere dalla differente ampiezza dei segmenti temporali, che, non di rado, per i rapporti di lavoro a più lunga durata, segnala la maggior estensione del periodo anteriore al 30 giugno 1998, ragion per cui "Il comma 7 dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere inteso nel senso che, in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due

giudici diversi, con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia".

Non è estranea, quindi, al nuovo indirizzo inaugurato da detta sentenza una speciale attenzione per l'uniformità dei giudicati, aspetto non secondario del principio di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale.

Ed ancora, la Suprema Corte ha affermato che *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, da intendere in chiave restrittiva; pertanto, non ha rilievo esclusivo la circostanza formale della cessazione del rapporto di lavoro anteriore al discrimine temporale del 30 giugno 1998, dovendosi considerare anche, ai fini della dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario, le concrete esigenze di tutela e le pretese insorte successivamente a tale data, seppure con effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di un dipendente comunale, collocato a riposo prima del 30 giugno 1998, il cui credito per differenze retributive era stato tuttavia riconosciuto da delibere della commissione straordinaria di liquidazione dell'ente successive a quella data)"* (Cass. Civ. SS.UU., 06.04.2012, n. 5577; cfr anche SS. UU., n. 6102/2012).

Dalle pronunce sopra riportate si evince, dunque, che la cognizione dell'A.G.O. deve estendersi anche alle questioni attinenti al periodo anteriore al 01.07.1998 in tutte le situazioni in cui ricorra un inadempimento "unitario", cioè ove occorra sindacare una condotta mantenuta nel corso del tempo dall'amministrazione datrice di lavoro posta a base di un'identica pretesa vantata dal lavoratore sia in tutti i casi in cui il frazionamento della tutela giurisdizionale possa comunque pregiudicarne l'effettività.

Tale ultimo orientamento determina la necessità di verificare, di volta in volta, il carattere unitario dell'inadempimento posto da un lavoratore a fondamento della sua pretesa, non essendo sufficiente che il diritto dal vantato dal lavoratore

nell'arco temporale "a cavallo" della data di confine sia il medesimo: il che evita un'interpretatio abrogans dell'art. 69, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001, ma ne promuove un'interpretazione costituzionalmente orientata e valevole per un'area del contenzioso, seppur quella di maggior estensione nella disciplina transitoria di un rapporto di durata, l'area cioè delle controversie il cui oggetto sia sostanzialmente unitario e trapassi la data del 30 giugno 1998.

Del resto, in casi assolutamente analoghi al presente (accertamento di rapporto di lavoro subordinato e riconoscimento delle differenze retributive), la stessa Suprema Corte ha affermato che l'art. 69, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001 *"dev'essere inteso nel senso che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30/6/1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia"*, tenuto conto che l'esame del periodo precedente è possibile solo laddove vi sia *"...un solo tipo d'inadempimento che pur non potendo essere ricondotto alla categoria dell'illecito permanente, pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti, ma dall'applicazione di un identico principio giuridico valido sia per il periodo precedente che per quello successivo al 30 giugno 1998..."* (Cass. Civ., SS.UU., 28.03.2012, n. 4942).

Detto ultimo arresto giurisprudenziale, che applica il principio enunciato dalla sentenza n. 3183/2012 a una domanda di accertamento del rapporto di impiego e condanna al pagamento delle spettanze retributive, si segnala per due aspetti.

Si trattava di prestazioni di lavoro giornalistico protrattesi dal 1984 al 1999.

La concentrazione della tutela presso il giudice ordinario testimonia che anche una breve protrazione della fattispecie oltre il limite del 30 giugno 1998 attrae l'intera causa a quel giudice, sebbene il periodo anteriore sia stato molto più ampio.

Viene ribadita, quindi, la natura unidirezionale della concentrazione di tutela.

In modo ancor più netto è stato ribadito che *"nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del g.a. alla giurisdizione del g.o. quanto alle*

controversie di cui all'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, il disposto del comma 7 dell'art. 69 del medesimo d.lg., secondo cui sono attribuite al g.o. le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esprime, come regola, la generale giurisdizione del g.o. in ordine a ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del g.a. in ordine a ogni questione che riguardi solo e unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta" (Cass. Civ., SS.UU., 23.11.2012, n. 20726; in senso analogo, cfr. Cass. Civ., SS.UU., 07.01.2013, n. 142; SS.UU., 19.5.2014, n. 10918).

Alla luce dell'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 69, co. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo le coordinate ermeneutiche dettate dalla Suprema Corte di Cassazione a partire dal 2012, la fattispecie versata nel primo grado dal sig. Costa Ezio (accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra quest'ultimo ed il Comune di Barrafranca dal 03.06.1993 al 10.04.2003 con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e della regolarizzazione contributiva e previdenziale per il medesimo periodo) è unitaria sia dal punto di vista giuridico che fattuale, ragion per cui anche per le pretese dal 03.06.1993 al 30.6.1998 la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Il primo Giudice ha, infatti, ignorato la circostanza decisiva, rappresentata dal fatto che la controversia introdotta in primo grado dall'odierno appellante, ancorché afferente a periodo a cavallo del 30.6.1998, costituisce una fattispecie unitaria sia sotto il profilo giuridico che fattuale con conseguente radicamento della giurisdizione esclusivamente in capo all'A.G.O.

Da qui, in conclusione, la necessità di riformare la sentenza *in parte qua* impugnata, essendo evidente la violazione dell'art. 69, co. 7, del D. Lgs. n.

165/2001 anche in relazione agli artt. 24 e 111, commi 1 e 2, Cost., trattandosi di fattispecie sostanzialmente unitaria che soggiace alle medesime norme sia per il periodo antecedente al 30.6.1998 sia per quello successivo.

- II -

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2935 E 2946 COD. CIV.

Col presente gravame s'impugna la sentenza n. 213 del 22.04.2015 del Tribunale di Enna nella parte (dal rigo 24 di pag. 5 al rigo 13 di pag. 6) in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale (asseritamente maturata il 23.9.2003) delle pretese creditorie dal 01.07.1998 al 10.04.2003, sul presupposto che, trattandosi di domanda di condanna con pregiudiziale (non autonomo) accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la stessa soggiacesse alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, Cod. Civ.

Orbene, il Tribunale di Enna, applicando la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, Cod. Civ., al caso di specie, è incorso nella patente violazione degli artt. 2935 e 2946 Cod. Civ.

Premesso che col ricorso di prime cure il sig. Costa Ezio ha dedotto di avere lavoro quale messo non dipendente di ruolo del Comune di Barrafranca prima presso il locale Ufficio di Conciliazione e poi presso l'Ufficio del giudice di Pace dal 03.06.1993 al 10.04.2003, è chiaro che nel presente giudizio non trova applicazione la prescrizione di cui all'art. 2948 Cod. Civ., dal momento che essa è invocabile nei casi in cui le pretese e/o le differenze retributive derivino dalla conclamata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato già in atto e, come tale, non oggetto di contestazione tra le parti in causa e non allorquando, come nel caso di specie, il rapporto di lavoro risulta giuridicamente configurato siccome precario ed il datore di lavoro abbia contestato in radice la fondatezza di tali pretese, escludendo l'esistenza di un qualsiasi indice rivelatore idoneo a riscontrare l'espletamento anche in via di fatto di prestazioni lavorative subordinate riconducibili al rapporto medesimo.

E' innegabile, infatti, che nella fattispecie concreta occorrendo necessariamente un

accertamento giudiziale costitutivo (accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Barrafranca) che stabilisca la spettanza o meno delle medesime pretese in applicazione anche dell'art. 2126 Cod. civ., non può trovare applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, Cod. Civ., ma occorre applicare quella generale di cui al combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 dello stesso Codice.

In buona sostanza, poiché nel caso a mani la pretesa retributiva vantata dall'odierno appellante può trovare fondamento giuridico ed essere in concreto azionata solo a seguito e per effetto di detto accertamento giudiziale, è assolutamente corretto e ragionevole applicare non solo la norma di carattere generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 Cod. civ.), ma anche l'altra norma, anch'essa di carattere generale secondo cui, fatte salve le diverse disposizioni di legge, tutti i diritti (compresi quelli correlati ad obbligazioni di pagamento periodico) si prescrivono con il decorso del tempo di dieci anni (art. 2946 Cod. Civ.).

E, nella specie, trattandosi di un rapporto di lavoro di natura precaria e non soggetto alle norme della c.d. tutela reale, la prescrizione decennale è iniziata a decorrere dall'11.4.2003 (giorno successivo alla cessazione di detto rapporto di lavoro), ragion per cui, essendo stato proposto il tentativo di conciliazione in data 23.9.2003 ed il ricorso depositato il 30.04.2004, non era maturata alcuna prescrizione e, quindi, non potevano essere rigettate le domande finalizzate alla condanna del comune al pagamento delle differenze retributive, sia successive al 30.6.1998 che antecedenti a tale ultima data, ed alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa presso i competenti istituti in relazione all'attività lavorativa prestata dal 03.06.1993 al 10.04.2003 dall'odierno appellante.

Del resto, in casi del tutto analoghi al presente, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare il principio per cui *"L'art. 2948 n. 4, c.c. che fissa in un quinquennio il termine prescrizione dei crediti di lavoro, non è applicabile al caso in cui detti crediti sono rivendicati come conseguenza diretta di un rapporto*

R

di lavoro subordinato affermato dall'istante e contestato dall'Amministrazione intimata nella sua effettiva esistenza, e che deve quindi essere preventivamente accertato, nel qual caso la prescrizione applicabile è quella decennale risultante dal combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c."(Cons. Stato. sez. V. 24.8.2010, n. 5930; 17.09.2008, n. 4429; 16.9.2004, n. 5973; 10.07.2003, n. 4105). Di conseguenza, qualora il primo giudice avesse attentamente valutato la circostanza che trattavasi di azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro precario svolto per il Comune di Barrafranca e che, in assenza di accertamento giudiziale della natura di tale rapporto, nessuna pretesa retributiva autonoma avrebbe potuto proporre l'odierno appellante, certamente non sarebbe incorso nella violazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 2935 e 2946 Cod. Civ.

In conclusione, palese appare la fondatezza della presente censura e la necessità, quindi, di riformare la sentenza *in parte qua* impugnata.

In via subordinata:

- III -

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92, CO. 2, C.P.C.

In via meramente subordinata, s'impugna, infine, la sentenza n. 213 del 22.04.2015 del Tribunale di Enna, nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto di compensare le spese in considerazione della complessità della *questio juris* e delle diverse tesi giurisprudenziali in materia.

La sentenza è ingiusta ed errata sotto il profilo della condanna alle spese legali di primo grado nei confronti dell'odierno appellante, dal momento che, in ogni caso, la complessità del caso e le oscillazioni giurisprudenziali in materia costituivano giusti motivi per il primo giudice per compensare integralmente le spese tra le parti.

La particolarità e la complessità della vicenda in esame dovevano spingere il Tribunale di Enna a compensare integralmente le spese legali tenuto conto delle circostanze di fatto, così come, peraltro ritenuto dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 292/2006, che ha indicato nella compensazione delle spese "per giusti

motivi" a norma dell'art. 92 c.p.c., uno strumento per neutralizzare gli inconvenienti al quale sono esposti le parti private rispetto alla parte più forte (ente pubblico), costituito dalla soggezione, nell'adire le vie giudiziali, agli oneri economici conseguenti alla reiezione della domanda proposta.

S'insiste, conclusivamente, affinché in via meramente subordinata codesta Corte voglia, in riforma della sentenza in parte qua impugnata, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.

..*.*

Tanto premesso, l'appellante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'adita Corte d'Appello - Sezione Lavoro - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) in totale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del ricorso proposto in prime cure, ritenere e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso, tra l'odierno appellante ed il Comune di Barrafranca nel periodo compreso tra il 03.06.1993 ed il 10.04.2003 nei termini meglio indicati e specificati nella narrativa del ricorso di prime cure e, per l'effetto, condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Costa Ezio di una somma di denaro pari alla differenza fra il trattamento economico mensile attribuito, negli anni, ai messi notificatori dipendenti comunali (incluse l'indennità integrativa speciale e l'aggiunta familiare) e l'ammontare dei diritti di notificazione percepiti mensilmente dall'odierno appellante, così come documentati nel registro dell'Ufficio di conciliazione e nel registro dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, presso il quale ultimo ufficio il sig. Costa Ezio ha prestato la propria attività lavorativa a far data dal 30.12.1999, corrispondendogli, in ogni caso, quella somma di danaro che sarà ritenuta di giustizia ex art. 36 Cost., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, condannando, altresì, l'amministrazione comunale appellata alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del medesimo presso i

competenti Istituti.

2) in via meramente subordinata, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;

3) in caso di accoglimento della domanda principale, condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;

In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi, già formulata nel primo ricorso, sui seguenti articolati:

- N*
- 1) *"Vero è che nell'espletamento delle mansioni di messo presso l'Ufficio di conciliazione di Barrafranca, e far data dall'immissione nel possesso delle funzioni, Costa Ezio ha sempre e continuativamente osservato modalità di svolgimento dell'attività che, in ragione della mole degli atti da notificare e delle attività commesse al funzionamento dell'Ufficio, ne hanno richiesto la presenza quotidiana nei locali dell'Ufficio medesimo, secondo le disposizioni a tal fine puntualmente impartite dal Giudice Conciliatore?"*;
 - 2) *"Vero è che per tutta la durata dell'incarico Costa Ezio ha osservato, nei giorni feriali, il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 14,00?"*;
 - 3) *"Vero è che, nello svolgimento del rapporto suddetto, a Costa Ezio è sempre stato fatto obbligo di giustificare le assenze dal lavoro nei confronti del Giudice Conciliatore?"*;
 - 4) *"Vero è che Costa Ezio ha sempre fruito delle ferie lavorative concordandone le modalità con il titolare dell'Ufficio di Conciliazione e comunque, previo assenso di quest'ultimo?"*;
 - 5) *"Vero è che in relazione allo svolgimento delle funzioni di messo di Conciliazione a Costa Ezio è sempre stato fatto obbligo di non allontanarsi dai locali dell'Ufficio, durante le ore di prestazione del servizio, senza il permesso del Giudice Conciliatore?"*;

6) "Vero è che nell'espletamento delle mansioni di messo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca e a far data dall'immissione nel possesso delle finzioni, Costa Ezio ha sempre e continuativamente osservato modalità di svolgimento dell'attività che, in ragione della mole degli atti da notificare e delle attività connesse al funzionamento dell'Ufficio, ne hanno richiesto la presenza quotidiana nei locali dell'Ufficio medesimo, secondo le disposizioni a tal fine puntualmente impartite dal Giudice di Pace?";

7) "Vero è che per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca Costa Ezio ha osservato, nei giorni feriali, il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 14,00?";

8) "Vero è che, nello svolgimento del rapporto suddetto, a Costa Ezio è sempre stato fatto obbligo di giustificare le assenze dal lavoro nei confronti del Giudice di Pace?";

9) "Vero è che Costa Ezio ha sempre fruito delle ferie lavorative concordandone le modalità con il titolare dell'Ufficio del Giudice di Pace e, comunque, previo assenso di quest'ultimo?";

10) "Vero è che in relazione allo svolgimento delle funzioni di messo, a Costa Ezio è sempre stato fatto obbligo di non allontanarsi dai locali dell'Ufficio del Giudice di Pace, durante le ore di prestazione del servizio, senza il permesso del Giudice di Pace?";

S'indicano a testi i sigg.:

- Gruttadauria dott.ssa Annamaria, già giudice Conciliatore di Barrafranca, per rispondere sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono;

- Strazzanti Giacomo, già Comandante della Polizia Municipale di Barrafranca, per rispondere sui capitoli 1 e 2 che precedono;

- La Rosa Stefano, Tenente della Polizia Municipale di Barrafranca, per rispondere sui capitoli 1 e 2 che precedono;

- Crapanzano Carmelo, già appuntato della Polizia Municipale di Barrafranca ed oggi in servizio presso l'U.F.C. di Barrafranca, per rispondere sui capitoli 1 e 2 che precedono;

- Ferreri Giuseppe, già agente scelto della Polizia Municipale di Barrafranca, per rispondere sui capitoli 1 e 2 che precedono;

- Licata Giuseppe, Operatore giudiziario in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barrafranca, per rispondere sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 che precedono;

- avv. Vincenzo Spagnuolo, domiciliato a Barrafranca in via Ciulla n. 206, per rispondere sui capitoli 1, 2, 5, 6, 7 e 10 che precedono;

- avv. Franco Puzzo, domiciliato a Barrafranca in via F. Cavallotti n. 50, per rispondere sui capitoli 1, 2, 5, 6, 7 e 10 che precedono.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che, ai sensi dell'art. 9, co. 1 bis, del D.P.R. 115/02, non è dovuto il contributo unificato, dal momento che il ricorrente non è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, così come risulta dall'autocertificazione del 06.08.2015 (**doc. n. 3**) e dalla certificazione reddituale unica (**doc. n. 4**).

Unitamente al presente ricorso in appello, si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

1) copia autentica della sentenza n. 213 del 22.4.2015 del Tribunale di Enna; 2) fascicolo di parte del processo di primo grado; 3) dichiarazione sost. dell'atto di notorietà del 06.08.2015 del ricorrente in merito al mancato superamento dei redditi ex art. 76 D.P.R. 115/02; 4) certificazione unica 2015.

Salvi ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Barrafranca, 10.10.2015

Avv. Giuseppe Lo Monaco





CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA -

R.G.L. 269/2015

CRON. 1431

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 435 c.p.c.;

NOMINA

Relatore il consigliere dott. **Andrea Salvatore Catalano** e fissa l'udienza di discussione dinanzi al collegio per il giorno **07 DICEMBRE 2016** alle ore 09,00 e seguenti presso l'aula "A" sita al 2° piano del **Palazzo di Giustizia** in Via Libertà.

Caltanissetta, 27/10/2015

Il Cancelliere

Laura Lamendola

[Signature]



Il Presidente

Depositato in cancelleria il 27 OTT 2015

30 OTT. 2015

Il Cancelliere

Laura Lamendola

[Signature]

L'Assistente Giudiziano
Liboria Piloto

RELATA DI NOTIFICA. L'anno 2015, il giorno del mese di novembre, in Caltanissetta, su istanza dell'avv. Giuseppe Lo Monaco, n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, ho notificato e dato copia conforme del superiore ricorso in appello con pedissequo decreto di fissazione d'udienza a:

- Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, e, per esso, al suo procuratore costituito nel primo grado di giudizio, avv. Maria Forno, con studio in Enna, corso Sicilia n. 139, ivi inviandone copia a mezzo posta.